

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 428)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**
(GIOLITTI)

col **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1964

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è stata istituita una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e sono state introdotte notevoli modificazioni nella disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Il regime introdotto con la citata legge si ispirava ad esigenze di perequazione vivamente avvertite e conteneva significative attenuazioni rispetto alla precedente disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Tuttavia, la particolare situazione congiunturale nella quale il nuovo regime si è inserito ha fatto sì che esso operasse come

una ulteriore remora all'investimento del risparmio in titoli azionari, così ostacolando la ripresa di tale importante mercato.

Nell'intento di rimuovere gli ostacoli all'affluenza del risparmio nel mercato finanziario ed in attesa che sia superata la particolare congiuntura, si è ritenuto urgente ed opportuno, con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, di proporre, con carattere di temporaneità, alcune modifiche al regime di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Il sistema transitorio — la cui efficacia dovrà esaurirsi entro tre anni dalla sua entrata in vigore — mantiene immutate le li-

nee direttive della legge del 1962, n. 1745. In questa fase temporanea, tuttavia, si riconosce (articolo 1) ai percipienti la facoltà di chiedere che la ritenuta sia operata a titolo di imposta con l'aliquota del 30 per cento ed in questo caso non si fa luogo alla rilevazione e alla comunicazione del nominativo del percipiente. Avuto riguardo alla sostanziale analogia di posizioni, che viene a determinarsi per effetto del provvedimento, la stessa aliquota si applica agli utili corrisposti sulle azioni al portatore emesse in base a leggi di regioni a statuto speciale.

Non è preclusa ai percipienti la possibilità di ottenere a richiesta che la ritenuta sia operata a titolo di acconto. In questo caso l'aliquota, al fine di diminuire il numero dei rimborsi, è contenuta nella misura del 5 per cento, ma la trattenuta d'acconto è ammessa soltanto se il percipiente dimostri, mediante un certificato dell'Ufficio delle imposte dirette, di essere assoggettabile all'imposta complementare ovvero alla imposta sulle società.

La presentazione del certificato è necessaria per assicurare che la ritenuta d'acconto trova corrispondenza nella soggezione del percipiente alle imposte alle quali la trattenuta stessa ha riferimento, ovvio essendo che non avrebbe significato l'effettuazione di una ritenuta d'acconto in difetto della esistenza di un regime impositivo al quale va imputata.

Infine, avuto riguardo alla funzione sociale della cooperazione e tenuto conto della scarsa rilevanza fiscale degli utili distribuiti dalle società cooperative ai singoli possessori dei titoli, si stabilisce che per tali utili non ricorre l'obbligo della ritenuta e della comunicazione.

L'articolo 2, in correlazione alla esonerazione dall'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni qualora il percipiente abbia op-

tato per la ritenuta a titolo d'imposta, stabilisce espressamente che tali utili non concorrono a formare il reddito imponibile assoggettabile ad imposta complementare e ad imposta sulle società.

Le modalità di versamento delle trattenute sono disciplinate dall'articolo 3, che sostituisce integralmente l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Il versamento è sdoppiato in due soluzioni; la prima, a titolo provvisorio, corrisponde al 5 per cento degli utili dei quali è stata deliberata la distribuzione e deve avvenire entro venti giorni dalla data della deliberazione. La maggiore ritenuta effettuata in base alla aliquota del 30 per cento deve essere versata, poi, entro il 20 gennaio e il 20 luglio d'ogni anno in relazione agli utili pagati nel semestre precedente. Correlativamente, vengono adattate, con non rilevanti modificazioni, le modalità secondo le quali le società emittenti debbono rendere annualmente le già previste dichiarazioni.

Le modifiche innanzi enunciate trovano applicazione per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, è stata deliberata dopo la data di entrata in vigore del decreto e per un triennio da tale data.

I riflessi della nuova normativa sul bilancio dello Stato possono valutarsi positivamente, ove si consideri che mentre la riduzione dell'aliquota dal 15 per cento al 5 per cento trova in massima parte compensazione nella maggiore imposta dovuta a conguaglio (e nel minore rimborso) in sede d'imposta sulle società o d'imposta complementare, l'aumento dell'aliquota dal 15 per cento al 30 per cento per la ritenuta a titolo d'imposta assicura un maggior introito al bilancio dello Stato.

Del decreto-legge suindicato si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificativa della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

ALLEGATO

Decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti temporanei in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e di nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, e per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

L'aliquota della ritenuta prevista nella legge 29 dicembre 1962, numero 1745, è ridotta dal 15 al 5 per cento. Tale aliquota si applica previa esibizione di un certificato, esente da imposta di bollo, rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante che il possessore dei titoli è iscritto nei ruoli in corso di riscossione della imposta complementare o della imposta sulle società o, in caso di non iscrizione, che è soggetto alle imposte stesse. Il Ministro delle finanze può autorizzare che il certificato sia sostituito da atti equivalenti. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 1, quarto, quinto e sesto comma della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. L'aliquota prevista dall'articolo 10 della stessa legge è elevata dall'8 al 30 per cento.

È in facoltà dei percipienti di chiedere, in deroga alle disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che sia operata la ritenuta nella misura del 30 per cento a titolo d'imposta.

Nella ipotesi prevista dal secondo comma, non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5 e dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e l'azionista può esigere gli utili, in deroga all'articolo 4 della legge medesima, mediante consegna delle cedole separatamente dal titolo salvo il caso previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 1745.

L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle società cooperative.

Art. 2.

Gli utili assoggettati alla ritenuta di imposta del 30 per cento non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito e della imposta sulle società.

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

Le società devono versare, a titolo provvisorio, alle Sezioni di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o di erogazione degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del 5 per cento sull'intero importo degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione.

Entro il 20 gennaio ed entro il 20 luglio le società devono versare la maggiore ritenuta effettuata in base all'aliquota del 30 per cento sugli utili pagati nel semestre precedente.

Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, le società devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare degli utili dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente e degli acconti erogati nell'anno stesso, nonché l'ammontare degli utili pagati nell'anno ed assoggettati alla ritenuta del 5 per cento e del 30 per cento.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta ed indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non trovano applicazione nel caso che la ritenuta sia operata nella misura del 30 per cento.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, è stata deliberata dalla data di

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entrata in vigore del decreto medesimo ed hanno efficacia per tre anni dalla data anzidetta.

Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, in quanto non incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1964

SEGNI

MORO - TREMELLONI - GIOLITTI - COLOMBO - REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE